

Le clausole sopra riportate, di cui ai punti n.21 e n.22, si intendono esplicitamente accettate dal concessionario che appresso le sottoscrive.

[Signature]

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal Sig. CAPOSANO Oberdan, sopra generalizzato, in qualità di Socio Accomandatario della Soc. "L'ANCORA S.A.S. di CAPOSANO Oberdan & C.", che dichiara di eleggere il proprio domicilio in CITTÀ SANT'ANGELO (PE) Via Ludovico Antinori n.2.-

Pescara, addì 27 GIU. 2008

IL COMPILATORE
Dir. Amministrativo Luigi FALCONETTI

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

I testimoni
[Signatures]

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 18 MAR 2022 L'Ufficiale Rogante

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C. V. (CP) Antonio BASILE

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

estremi di registrazione

Registrato a Pescara il 30 GIU. 2008 al N° 5564 Serie 3
Versamento di € 173,16 effettuato il 07.02.08 presso:

Concess.
 Banca Caripe

Codice Azienda 6245
Cab. Sportello 77251
IL CAPO AREA SERVIZI
Dr. E. CENTRITO

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 28/01/2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli



N. 47 del Registro concessioni anno 2008

N. 31385 del Repertorio

ORIGINALE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO PESCARA
(C.F. 80008210686)

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

VISTA l'istanza presentata dal Sig. CAPOSANO Oberdan, in qualità di legale rappresentante della Soc. "L'ANCORA S.A.S. di CAPOSANO Oberdan & C.", datata 26.11.2007, intesa ad ottenere il rinnovo del titolo concessorio n.34, rilasciato in data 18.03.2002, con scadenza 31.12.2007;

VISTA la precedente licenza n.34 rilasciata in data 18.03.2002, scaduta il 31.12.2007;

VISTA la licenza suppletiva n.04 rilasciata in data 29.01.2003;

VISTA la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, con la quale la ditta concessionaria, in data 08.02.2008, attesta la conformità della superficie attualmente occupata, ivi comprese le opere esistenti, con quella riportata nel titolo concessorio n.34 del 18.03.2002, così come modificato con licenza suppletiva n.04 del 29.01.2003;

VISTO il deposito cauzionale costituito mediante POLIZZA S.I.B.;

VISTO l'art.36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

alla Soc. "L'ANCORA S.A.S. di CAPOSANO OBERDAN & C.", (n.c.f. 01260560683), con sede a Città Sant'Angelo (PE) in C.da Saline Centro n.78, Socio Accomandatario Sig. CAPOSANO Oberdan, nato a Caracas (Venezuela) in data 02/10/1958 (n.c.f. CPS BDN 58R02 Z614H), di occupare una zona demaniale marittima di mq.1.547,00 (millecinquecentoquarantasette/00), situata nel Comune di Pescara - golena nord del porto canale-, allo scopo di mantenervi ml.221,00 di filo banchina, per una superficie di mq.309,40, e mq.1.237,60 di specchio acqueo per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, IN CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA LICENZA SUPPLETIVA N.04 DEL 29.01.2003.

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 8.312,96 (ottomilatrecentododici/96), da sottoporsi a registrazione, determinato in applicazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 (art.1 commi da 251 a 257), da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT e che per l'anno 2008 è fissato in € 2.078,27 (duemilasettantotto/27).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 (quattro), dal 01.01.2008 al 31.12.2011.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, relativo all'anno 2008, come da ricevuta della "BANCA CARIBE S.p.A.", Agenzia di Città Sant'Angelo -Villa Serena-, in data 07.02.2008 Cod. Az. n.6245 - Cod. CAB n.77251, si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono:



1. In caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nella pertinenza demaniale. Il Capo del Compartimento avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;
3. Nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione del Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente della locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo dell'Ufficio del Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;
4. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del Codice della Navigazione;
5. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale delle Capitanerie di Porto, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -UFFICIO OPERE MARITTIME-, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;
7. Nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
8. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il permesso a costruire da parte dell'Amministrazione Comunale;
9. Eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione. L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
10. Per il rinnovo della presente licenza, prevista nella prima delle condizioni riportate nella seconda pagina quando consentito dall'Autorità concedente, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità stessa sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate;
11. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO PESCARA

"La validità della concessione n.47 del 27/06/2008, repertorio n.31385, è prorogata sino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art.1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.25" – Dp. Prot. n. M_TRA/PORTI/6105 Class. A.2.50 in data 06 MAGGIO 2010.-

28 LUG. 2011

Pescara, addì

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro VERNA

CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA



12. scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione;
13. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una Compagnia di Assicurazione, bene accettata dall'Amministrazione, contro i danni dal fulmine e dall'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione marittima, avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere;
14. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario di immobili di proprietà dello Stato deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
15. Un congruo deposito analogamente al punto precedente, ove richiesto dall'Amministrazione concedente, dovrà essere effettuato anche dai concessionari di aree demaniali ove insistono manufatti ed opere non acquisiti allo Stato;
16. L'Amministrazione Marittima ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
17. Ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso;
18. **Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 20% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo- Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale -Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio-;**
19. Il presente titolo può essere rinnovato ad istanza del concessionario, da presentarsi entro il **31 ottobre dell'anno di scadenza**, ferma restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente.
20. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;
21. **Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.47, lett. f) del codice della navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. -Sistema Informativo Demanio-, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt.2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;**
22. Il concessionario si impegna, altresì, ad adeguare la propria concessione, pena decadenza, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con il redigendo piano regolatore portuale;